

PIANO REGOLAZIONE OFFERTA DEL PARMIGIANO REGGIANO

TRIENNIO 2017 - 2019

Versione 18 Aprile 2018 integrata con l'Accordo preventivo
deliberato il 28 marzo 2018

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1234/2007 e del D.M. 15164 del 12/10/2012



Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Premessa	pag. 3
2. Oggetto del Piano	pag. 4
2.1 <i>Relazione tra Piano regolazione offerta e Filiera Parmigiano Reggiano</i>	
2.2 <i>Destinazioni alternative del latte</i>	
2.3 <i>Impatto sul mercato</i>	
3. Le condizioni di mercato	pag. 8
4. Obiettivi del Piano triennale 2017-2019	pag. 8
5. Modalità operative della regolazione produttiva	pag. 10
5.1 <i>Durata</i>	
5.2 <i>Riferimenti produttivi e applicazione della contribuzione aggiuntiva</i>	
5.3 <i>Gestione annuale – Legenda di riferimento</i>	
5.4 <i>Gestione annuale – Attivazione del Piano</i>	
5.5 <i>Gestione annuale – Applicazione della contribuzione aggiuntiva</i>	
5.6 <i>Contribuzione lorda del Caseificio</i>	
5.7 <i>Contribuzione aggiuntiva agevolata</i>	
5.8 <i>Gestione della Contribuzione Aggiuntiva</i>	
5.9 <i>Strumenti di Base del Piano: Registro QLPR</i>	
5.10 <i>Strumenti di Base del Piano: Riserva QLPR e riassegnazioni</i>	
6. Impiego delle risorse da contribuzione aggiuntiva e monitoraggio	pag. 24
6.1 <i>Impiego della contribuzione aggiuntiva</i>	
6.2 <i>Effetti sulla qualità</i>	
6.3 <i>Controlli interni</i>	
6.4 <i>Monitoraggio annuale</i>	
6.5 <i>Gestione operativa del Piano</i>	
7. Conformità ai requisiti del DM 12/10/2012 e “Criteri Mipaaf”	pag. 30

1. PREMESSA

Questo documento presenta, secondo le indicazioni fornite dal D.M. 12/10/2012 e dalla circolare “Criteri per la valutazione e l’istruttoria dei Piani di regolazione dell’offerta dei formaggi Dop” pubblicata sul sito del Mipaaf (d’ora in avanti “Criteri Mipaaf”), la proposta di Piano regolazione offerta Parmigiano Reggiano per il triennio 2017/2019 (d’ora in avanti Pro-PR 2017/2019) aggiornato in base alle modifiche integrative deliberate dall’Assemblea dei consorziati in data 28 marzo 2018.

Tali modifiche integrative si sono rese necessarie alla luce dell’evoluzione delle condizioni di mercato del 2016 ed in particolare del 2017, nonché dell’opportunità di considerare adeguatamente le raccomandazioni espresse dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con AS1381 pubblicato sul Bollettino della stessa Autorità del 12 giugno 2017.

Questo documento è redatto per accompagnare la fase di raccolta delle adesioni all’accordo preventivo. Successivamente al raggiungimento del quorum minimo previsto dalla normativa vigente, verrà integrato anche il capitolo “Le condizioni del mercato”, al fine della presentazione formale alle autorità competenti.

2. OGGETTO DEL PIANO

2.1 Relazione tra Piano regolazione offerta e Filiera Parmigiano Reggiano

Conformemente alle indicazioni del Regolamento (UE) N. 261/2012 obiettivo del presente Piano è quello di **definire modalità di gestione dell’offerta di Parmigiano Reggiano al fine di adeguarla alla domanda.**

Il Piano in oggetto (**Pro-PR 2017/2019**) si riferisce alla regolazione dell’offerta del formaggio DOP “Parmigiano Reggiano”. La produzione del Parmigiano Reggiano DOP è normata dal disciplinare di produzione in vigore, ai sensi delle modifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C132 del 13 aprile 2018.

Tale Piano 2017/2019, nello specifico, punta a regolare l’offerta per assicurare condizioni di equilibrio rispetto alla capacità di assorbimento di prodotto da parte della domanda nazionale ed estera.

Qualora fossero assenti strumenti di regolazione dell’offerta, crescerebbe notevolmente il rischio di fenomeni speculativi nella filiera dannosi per produttori e consumatori, nonché rischi di alterazione delle condizioni di qualità del prodotto necessarie per costruire e consolidare il rapporto con i consumatori e quindi i livelli di domanda. Tale problematica assume connotati particolarmente accentuati per un prodotto a “lunga stagionatura” come il Parmigiano Reggiano, in quanto contraddistinto da tempi molto lunghi tra l’impostazione delle scelte produttive e l’immissione in commercio del prodotto finito. Tale lasso temporale per il Parmigiano Reggiano, non avendo destinazioni alternative per il latte (a causa dei maggiori costi di produzione), è il più elevato tra tutti i formaggi DOP. Infatti, dopo l’immissione dei nuovi capi in stalla e la loro entrata in produzione, va’ considerata la stagionatura commerciale del prodotto (mediamente 22-24 mesi). Quindi nel caso del Parmigiano Reggiano i fenomeni di mercato di oggi riflettono, in media, scelte produttive espresse dai 30 ai 36 mesi prima. Queste sono le ragioni che portano strutturalmente il sistema ad avere andamenti produttivi ciclici.

Tale particolare caratteristica determina la necessità di adottare strumenti di regolazione dell’offerta con un coinvolgimento diretto delle stalle della filiera.

L’esigenza di regolare l’offerta, altresì, si lega direttamente alla caratteristica della filiera del Parmigiano Reggiano basata su una polverizzazione e crescente squilibrio contrattuale ai vari

livelli della filiera; tra Caseifici e commercianti a vantaggio di questi secondi, e tra Allevatori e Caseifici, a vantaggio di questi secondi.

Dal punto di vista dell'obiettivo di guidare l'offerta di Parmigiano Reggiano al fine di adeguarla alla domanda, conformemente a quanto previsto al punto 5.2 dei "Criteri Mipaaf", come modello di riferimento si conferma quello di un meccanismo di **contribuzione economica aggiuntiva correlata all'assegnazione di un riferimento produttivo** comprensoriale e riferimenti produttivi, Quote Latte Parmigiano Reggiano (d'ora in avanti QLPR), attribuiti ai singoli produttori. Tali riferimenti costituiscono esclusivamente uno strumento per la determinazione di contribuzioni aggiuntive finalizzate ad azioni di espansione del mercato. Le contribuzioni vengono conteggiate in capo ai singoli Caseifici produttori e rappresentano contributi consortili ai sensi dello Statuto (art. 18, lett. a). Pertanto, qualsiasi Allevatore rimarrà libero di produrre latte idoneo alla produzione di Parmigiano Reggiano ed il Piano di regolazione offerta non costituisce una limitazione all'accesso al sistema. Per maggiore chiarezza, il latte di un Allevatore senza quota latte Parmigiano Reggiano non perde l'idoneità alla trasformazione in Parmigiano Reggiano Dop (purché rispetti il disciplinare).

Per definire l'impostazione dei punti di riferimento produttivi, sono stati preliminarmente valutati con attenzione gli obiettivi generali del Reg. 261/2012 e con particolare attenzione i seguenti:

- Considerando (3): "accordi che contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori di latte e a rafforzare la trasparenza del settore;
- Considerando (5): "si rileva in molti casi una bassa concentrazione dell'offerta che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie";
- Considerando (14): "per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e per assicurare quindi un equo tenore di vita ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei produttori lattiero-caseari, portando così a una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera";
- Considerando (17): "vista l'importanza delle DOP e IGP, in particolare per le regioni rurali vulnerabili".

A seguito di approfondimenti e discussioni, la filiera ha scelto di **confermare l'attribuzione delle quote produttive ai produttori di latte**. Tali quote hanno la natura di "bene immateriale".

Soluzioni alternative legate all'attribuzione delle quote alle latterie sarebbero viceversa in contrasto con le citate finalità dal Regolamento UE n. 261/2012.

Lo strumento operativo di programmazione consiste nella determinazione di una contribuzione aggiuntiva in capo ai Caseifici e l'entità di tale contribuzione emerge dal confronto tra i quantitativi di latte lavorato e le quote (QLPR) complessivamente disponibili al Caseificio.

In considerazione del fatto che circa il 20% della produzione di Parmigiano Reggiano viene ottenuta in aree di montagna, in condizioni di particolare vulnerabilità e svantaggio, in virtù del considerando (17) sono state aggiornate e rafforzate norme specifiche per salvaguardare le potenzialità produttive di tali aree.

L'adozione del Piano si lega alla definizione di uno strumento di base, il Registro dei punti di riferimento produttivi degli Allevatori, espresso in kg di latte idoneo alla DOP, che assume un significato strutturale per la filiera (Registro QLPR).

Il Registro è consultabile all'indirizzo <http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr.home.do> e, per assicurare le maggiori condizioni di trasparenza al sistema, prevede una sezione ad accesso "pubblico" da cui chiunque può consultare la posizione di ogni Allevatore. Altresì il sistema prevede un'area ad accesso riservato, tramite la quale ogni Allevatore e Caseificio può accedere alla propria posizione di dettaglio ed ai servizi di gestione delle quote.

Il Registro è diventato attivo on-line dal 12 novembre 2014 e da subito si è affermato come strumento di regolazione dei rapporti di filiera.

2.2 Destinazioni alternative del latte

Al fine di inquadrare l'impostazione del Pro-PR 2017/2019 nell'ambito del sistema lattiero caseario di riferimento, occorre considerare ulteriori specificità distintive di tale produzione. Prima fra tutte risalta la sostanziale esclusività di impiego del latte prodotto dalle stalle inserite nel sistema di controllo della DOP. La Tabella 1 mostra come il latte sia destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano per oltre il 99,64%. Solo lo 0,36% è destinato ad usi diversi e si lega prevalentemente a piccolissime produzioni residuali di formaggi non DOP destinati agli spacci aziendali.

Tabella 1 – Incidenza latte idoneo alla trasformazione in DOP e destinato ad usi diversi dalla produzione di Parmigiano Reggiano

Latte totale lavorato dai Caseifici 2017 (a), .000 ton	1.914,0
Latte destinato ad usi diversi da Parmigiano Reggiano 2017 (b), .000 ton	6,9
Incidenza % (b/a)	0,36%

Fonte: elaborazioni su dati provvisori CFPR in attesa di certificazione Ocq-PR.

Nella filiera del Parmigiano Reggiano, pertanto, il rapporto “vacche – latte – formaggio” è sostanzialmente esclusivo. Questa condizione deriva dal fatto che il disciplinare prevede norme molto restrittive e quindi costi di produzione più elevati (in condizioni medie fino al 15/20% in più), rispetto a tutti gli usi alternativi, sia altri formaggi, latticini o latte alimentare. Quindi l’eventuale destinazione del latte ad altri usi non avviene in quanto non è remunerativa.

2.3 Impatto sul mercato

L’osservazione dei trend mensili del latte lavorato a Parmigiano Reggiano mostra che questi seguono tipicamente la curva di stagionalità della lattazione e le variazioni ulteriori si legano alla modifica della consistenza della mandria nelle stalle. Per questo motivo non si rilevano variazioni repentine del latte lavorato tra mesi contigui. Questa caratteristica distingue il Parmigiano Reggiano dagli altri formaggi DOP.

Per le ragioni descritte la regolazione del Parmigiano Reggiano, come già posto alla base del Piano regolazione offerta 2014/2016, passa direttamente e biunivocamente dalla regolazione del latte. E, di conseguenza, per queste stesse caratteristiche la regolazione dell’offerta **non scarica effetti su altri formaggi DOP e nemmeno su altri derivati lattiero caseari.**

In linea teorica, questo si potrebbe determinare qualora i prezzi del latte “spot” raggiungessero livelli remunerativi rispetto ai costi di produzione imposti dal disciplinare del Parmigiano Reggiano. Tale condizione non si è mai verificata negli 80 anni di vita del Consorzio. Alle condizioni di mercato attuali si richiederebbe un prezzo del latte spot a circa 65 cent./litro, mentre il prezzo dello “spot” – pur risalito - si colloca tra 35-40 cent./litro.

In definitiva la regolazione dell’offerta, nella filiera Parmigiano Reggiano non esercita effetti correlati su altri mercati attraverso la sottrazione di latte o di scolmatura delle eccedenze, ma –

sostanzialmente - si traduce lungo la filiera con una diversa gestione delle lattazioni e della rimonta interna.

3. LE CONDIZIONI DI MERCATO

Successivamente al raggiungimento del quorum minimo previsto dalla normativa vigente, tale capitolo verrà integrato al fine della presentazione formale alle autorità competenti.

4. OBIETTIVI DEL PIANO 2017-2019

Obiettivo del Piano è assicurare un rapporto equilibrato tra offerta di Parmigiano Reggiano e domanda, partendo dal consolidamento dei punti di riferimento al fine di garantire il valore aggiunto per le imprese della filiera e mantenere la qualità del formaggio.

Nel percorso di elaborazione della proposta, la Commissione riforme politiche istituzionali del Consorzio ha condiviso i seguenti punti cardine, da porre alla base dell'“accordo preventivo” previsto ai sensi della normativa comunitaria:

- conferma dell'impostazione generale del Piano 2014-2016 prendendo a riferimento “Quote Latte Parmigiano Reggiano” (QLPR) ricondotte ai singoli Allevatori;
- conferma delle posizioni dei singoli Allevatori inseriti nel Registro QLPR della filiera Parmigiano Reggiano come determinate al 31.12.2018 in applicazione del Piano 2017-2019;
- attivazione di una “Riserva” per consentire lo sviluppo della base aziendale (giovani e altre politiche di filiera).

In base alle risultanze dell'applicazione del Piano 2014/2016, le proposte hanno identificato anche alcuni aggiornamenti e interventi migliorativi, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni di montagna, al sostegno dei giovani, l'aggiornamento della tabella contributiva e l'introduzione di misure antispeculative.

I principi alla base del Piano sono quelli di:

- assicurare che le quote rimangano nel tempo detenute dagli Allevatori inseriti nel sistema di produzione ed evitare situazioni di speculazione slegate dall'effettiva produzione di latte idoneo al Parmigiano Reggiano;
- promuovere la continuità del bacino produttivo legato alla filiera-Caseificio;
- assicurare l'impegno degli Allevatori a partecipare all'eventuale contribuzione aggiuntiva che, ai sensi del Piano, viene determinata in capo ai Caseifici;
- puntare allo sviluppo ordinato dei mercati di sbocco in modo che – nel triennio – si punti a mungere tutta la quota disponibile;
- assicurare che non avvengano applicazioni di principi e criteri con effetto retroattivo sugli operatori;
- assicurare che non venga limitato l'ingresso a nuovi operatori e che i meccanismi e le contribuzioni applicate non generino penalizzazioni a danno delle imprese più efficienti e dinamiche.

Le risorse derivanti dalla contribuzione in applicazione del Piano sono contributi consortili ai sensi dello Statuto - art. 18, lett. a).

Le risorse derivanti dall'eventuale esercizio del "riscatto" della quota mungibile ai sensi del successivo punto 5.10, denominate "contribuzione aggiuntiva per riscatto", sono contributi consortili ai sensi dello Statuto - art. 18, lett. a).

Tali risorse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto per i contributi art. 18, lett. a), potranno essere destinate prioritariamente a programmi di sviluppo della domanda di mercato attraverso azioni di promozione, valorizzazione e informazione del consumatore. Per il 2019 questo corrisponderà ai programmi di sviluppo dei mercati esteri e nazionali attraverso investimenti promo-pubblicitari tesi ad accrescere notorietà, immagine, rinomanza, diffusione e consumo del prodotto DOP. La definizione puntuale delle priorità di intervento vengono identificate annualmente nell'ambito della programmazione del budget consortile dell'anno successivo.

Viene inoltre esteso il campo di utilizzo della contribuzione aggiuntiva ad ulteriori azioni finalizzate al perseguimento dell'equilibrio di mercato e la tutela della qualità del prodotto. In particolare, si prevede la possibilità di utilizzare i contributi aggiuntivi del Piano anche per controlli straordinari di vigilanza nella filiera e nel mercato, interventi sul prodotto per il

riequilibrio del mercato (es. stoccaggio, utilizzi alternativi del formaggio) e progetti di destinazione del latte ad altri usi non concorrenziali con il Parmigiano Reggiano.

Le modifiche integrative sono quelle deliberate dall'Assemblea dei consorziati del 28 marzo 2018. Di seguito vengono illustrati i principi applicativi del Piano aggiornati alla luce di tali modifiche ed integrazioni.

5. MODALITA' OPERATIVE DELLA REGOLAZIONE PRODUTTIVA

5.1 *Durata*

La Proposta sviluppa l'accordo preventivo approvato a dicembre 2017 e si riferisce al triennio di produzione 2017-2019 **per l'effettiva applicazione nell'annata 2019.**

5.2 *Riferimenti produttivi e applicazione della contribuzione aggiuntiva*

Il Regolamento (UE) N. 261/2012 prevede la possibilità di gestire la regolazione rendendo indisponibili quantitativi di prodotto, purché tale restrizione non riguardi una percentuale eccessiva. Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza, il Pro-PR 2017/2019 non introduce nessuna gestione in termini di indisponibilità produttiva, anzi conferma il monte quote assegnato a termine del Pro-PR 2014/2016 (circa 1.825.000 ton latte), aumentato dalle assegnazioni previste in applicazione del Pro-PR 2017-2019 per le annate 2017 e 2018, in forte aumento rispetto al monte quote di inizio Pro-PR 2014/2016 (circa 1.685.000 tonnellate). Il monte QLPR assegnabili a fine 2018 sarà superiore al latte munto 2015 di circa il 10% e questo assicura uno spazio importante di espansione produttiva al sistema.

Il meccanismo di governo dell'offerta, oltre la produzione di equilibrio comprensoriale, non riguarda limiti quantitativi tassativi, ma si esercita tramite un incremento della contribuzione economica applicata al latte trasformato tramite i Caseifici, senza determinare condizioni restrittive sulla gestione dell'attività produttiva nel suo complesso.

Sulla base delle condizioni attuali di mercato e delle valutazioni emerse nelle riunioni con i rappresentanti della filiera, è stata definita la Produzione di equilibrio comprensoriale (PEC) quale livello produttivo al di sotto del quale, alla luce delle condizioni di mercato note, non si ritiene necessaria l'applicazione degli strumenti del Piano.

Per l'anno 2019 la «PEC Base» viene stabilita in 17.800.000 q.li. Nella successiva tabella 2 viene espressa la PEC in forme e formaggio in base ai parametri standard di comprensorio del 2017 (peso forma 12 mesi 40,3 kg, coefficiente di trasformazione kg latte/kg formaggio 523).

*Tabella 2 – Pro-PR 2017/2019:
Produzione di equilibrio comprensoriale*

Latte	ton	1.780.000
Forme	n.	3.403.000
Formaggio	ton.	137.140

Fonte: elaborazioni CFPR su fonti varie.

5.3 Gestione annuale – Legenda di riferimento

Per facilitare la comprensione del meccanismo di applicazione si riporta di seguito la legenda dei parametri di riferimento dell'applicazione del Piano, che saranno descritti nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

PEC: produzione di equilibrio comprensoriale

Zona montagna: comuni della zona di origine Parmigiano Reggiano DOP corrispondenti ai requisiti di zonizzazione ai sensi del Reg. UE 665/2014

Zona pianura: comuni della zona di origine Parmigiano Reggiano DOP non ricompresi nella zonizzazione “montagna”

Quota zona montagna: QLPR detenuta da Allevatori con stalle (cod. Asl) ubicate nei comuni di zona montagna

Quota zona pianura: QLPR detenuta da Allevatori con stalle (cod. Asl) ubicate nei comuni di zona pianura

Quota disponibile Allevatore: sommatoria della quota cedibile e della quota da Riserva non cedibile utilizzata dall'Allevatore nell'annata

Quota disponibile comprensoriale: sommatoria di tutta la quota disponibile degli Allevatori

Allevatore “+”: Allevatore con produzione superiore alla quota disponibile nell'annata ma con esubero produttivo percentuale inferiore al “limite” stabilito per il “grande splafonatore”.

Allevatore “-”: Allevatore con produzione inferiore alla quota disponibile nell'annata

Grande splafonatore: Allevatore con esubero produttivo percentuale superiore al livello limite definito dall'Assemblea ovvero superiore al “limite Base” (20%).

Esuberanti grandi splafonatori: la sommatoria di tutti gli esuberanti produttivi di un caseificio riconducibili ai soli soggetti definiti quali “grandi splafonatori”

Caseificio “+”: Caseificio che, al termine della compensazione interna (esclusi gli Allevatori “grandi splafonatori”) presenti un esubero produttivo rispetto alla quota detenuta

Caseificio “-”: Caseificio che, al termine della compensazione interna (esclusi gli Allevatori “grandi splafonatori”) presenti un residuo di quota disponibile

Splafonamento lordo di Caseificio: sommatoria delle posizioni dei singoli Allevatori in base alle quote disponibili nell’anno (“Allevatori +” e “Allevatori -”, esclusi i “grandi splafonatori”).

Splafonamento netto di Caseificio: splafonamento lordo ridotto attraverso la compensazione comprensoriale

Importo unico: corrispettivo economico dovuto, a seguito di compensazione di caseificio e comprensoriale, per l’esubero di Allevatori non “grandi splafonatori”

Importo grande splafonatore: corrispettivo economico dovuto per i soli esuberi degli Allevatori “grandi splafonatori”

Contribuzione lorda di Caseificio: “Splafonamento netto di Caseificio”*“Importo unico” + “esubero grandi splafonatori”*“Importo grande splafonatore”

Contribuzione aggiuntiva di Caseificio: contribuzione lorda post applicazione delle contribuzioni aggiuntive agevolate.

5.4 Gestione annuale – Attivazione del Piano

L’applicazione del Pro-PR 2017/2019 vede ogni anno il passo iniziale in corrispondenza dei conteggi finali derivanti dalle comunicazioni mensili da parte dei Caseifici dei quantitativi di latte lavorato e della comunicazione all’Organismo di controllo. Tale dato sarà disponibile in versione definitiva e verificata nel mese di aprile-maggio dell’anno successivo. La comunicazione di tale dato è requisito obbligatorio per il rispetto del disciplinare di produzione e risulta obbligatorio anche ai fini dell’applicazione del Pro-PR 2017/2019.

Il Piano definisce la «**Produzione di equilibrio comprensoriale**» (PEC) che corrisponde al quantitativo annuale di latte trasformato sotto il quale non si applica nessuna contribuzione aggiuntiva, nemmeno per i “grandi splafonatori”.

La Produzione di equilibrio comprensoriale corrisponde al livello produttivo al di sotto del quale, alla luce delle condizioni di mercato note, non si ritiene necessaria l’applicazione degli strumenti del Piano. Per l’anno 2019 la «PEC Base» viene stabilita in 17.800.000 q.li.

Entro il 15 ottobre del 2018, con delibera dell’Assemblea Ordinaria del Consorzio viene approvata la «PEC» valida per l’anno successivo, su proposta del Cda e sentita la Commissione Riforme, per

un valore compreso tra la «PEC Base» e il totale delle QLPR disponibili stimabili alla data dell'Assemblea. In caso di mancata delibera dell'Assemblea, rimane valida la «PEC Base».

Se il totale del latte lavorato nel comprensorio nell'anno appena terminato è **inferiore** alla **PEC** non scatta nessun meccanismo di contribuzione aggiuntiva e viene data comunicazione della mancata applicazione comprensoriale a tutti i Caseifici ed Allevatori inseriti nel Registro quote.

Si sottolinea che, anche nello scenario indicato in cui non si determina applicazione di contribuzione aggiuntiva, il Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano rimane attivo e svolge la funzione di conservatoria dei diritti produttivi (bene immateriale) degli Allevatori inseriti nel sistema di controllo.

Se il totale del latte lavorato nel comprensorio nell'anno appena terminato è **invece superiore alla PEC** scatta l'applicazione del meccanismo di contribuzione aggiuntiva e viene data comunicazione a tutti i Caseifici ed Allevatori inseriti nel Registro quote.

5.5 Gestione annuale – Applicazione della contribuzione aggiuntiva

Grande Splafonatore

Si introduce la figura del “**grande splafonatore**” corrispondente all'Allevatore che, rispetto alle condizioni medie del comparto, presenta un rapporto eccessivo tra latte munto e quota detenuta. Per tale ragione a questi soggetti viene limitato l'accesso ad alcune agevolazioni previste dal Piano.

Nel dettaglio, si considera come “**limite Base**” del “grande splafonatore” l'Allevatore con uno splafonamento superiore al 20%. Il “limite Base” è modificabile con delibera dell'Assemblea ordinaria del Consorzio entro il 15 ottobre per l'anno successivo, entro un limite massimo compreso tra “-50%” e “+50%” rispetto al valore «Base» (quindi tra uno splafonamento compreso tra il +10% ed il +30%).

Il “grande splafonatore” viene escluso dalla compensazione di Caseificio e comprensoriale, da sconti soggettivi e dall'eventuale franchigia annuale. Resta invece confermato anche per il “grande splafonatore” l'accesso alla riassegnazione annuale.

Compensazione

Viene introdotta la compensazione di comprensorio allineata al totale delle quote «disponibili» (quote storiche + mungibili utilizzate nell'annata).

In caso di superamento della “PEC” a livello comprensoriale, si applica la compensazione, distintamente per Montagna e Pianura, prima a livello di Caseificio poi di Comprensorio.

Compensazione di Caseificio

Per ogni Caseificio viene determinato lo “**splafonamento lordo**” risultante dalla sommatoria delle posizioni dei singoli Allevatori in base alle quote disponibili nell’anno (“Allevatori +” e “Allevatori -”, esclusi i “grandi splafonatori”). Vengono quindi definiti i **Caseifici “+”** (Caseifici con uno splafonamento lordo positivo, cioè un esubero produttivo rispetto alla quota detenuta), i **Caseifici “-”** (Caseifici con uno splafonamento lordo negativo, cioè con residuo di quota disponibile) e per ogni caseificio l’eventuale sommatoria dell’“**esubero grandi splafonatori**”.

I **Caseifici «Aziendali»** che trasformano solo latte del proprio allevamento (e quindi non hanno compensazione interna), partecipano ad una compensazione tra di loro come sommatoria delle posizioni dei singoli (“Allevatori +” e “Allevatori -”, esclusi i “grandi splafonatori”). In altre parole, ai fini del solo primo livello di compensazione, i Caseifici Aziendali vengono «accorpati».

All’interno dei **Caseifici promiscui** (con Allevatori di Montagna e di Non Montagna) si attuano due distinte sommatorie per le due zone.

Nel caso di Caseifici che controllano più unità produttive (cioè unità locali legate alla medesima P.Iva), è prevista la possibilità di richiedere la gestione della «posizione piano produttivo» in termini aggregati (compensazione a livello di Caseifici afferenti la stessa azienda/proprietà).

Compensazione Comprensoriale

Dopo la compensazione di Caseificio vengono creati, per ognuna delle due zone (Montagna e Non Montagna), due bacini distinti: il **Bacino dei Caseifici “-”** (con quota disponibile residua) ed il **Bacino dei Caseifici “+”** (in esubero produttivo).

La compensazione comprensoriale si applica, per ogni zona distintamente, riducendo lo “splafonamento lordo” di ogni Caseificio “+” di una quantità corrispondente alla moltiplicazione dello “splafonamento lordo” di zona del Caseificio per l’incidenza percentuale della somma dei quantitativi di “quota disponibile residua” del Bacino dei Caseifici “-” di quella zona, rispetto alla somma degli “splafonamenti lordi” del Bacino dei Caseifici “+” della stessa zona, ottenendo così lo “**splafonamento netto**” di zona del Caseificio (splafonamento sottoposto ad effettiva contribuzione aggiuntiva dei soli allevatori “+” e “-” del Caseificio, esclusi i “grandi splafonatori”).

Esempio

Splafonamento Lordo di Pianura del Caseificio A	2.000 q.li
Quota disponibile residua del Bacino Caseifici “-” di Pianura	100.000 q.li
Splafonamento totale Bacino Caseifici “+” di Pianura	1.000.000 q.li
Incidenza % Bacino Cas. “-” su Bacino Cas. “+”	10%

Applicazione Compensazione comprensoriale di Zona di Pianura per il Caseificio A

“**Splafonamento netto**” di Pianura = $2.000 - 2.000 * 10\% = 1.800$ q.li

Franchigia di esenzione contributiva

Al fine di consentire di allineare l’ammontare della contribuzione aggiuntiva all’effettivo bisogno di sostegno degli investimenti per le azioni di sviluppo della domanda pianificate (quindi la possibilità di ridurre l’ammontare della contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto programmato) si prevede che, con delibera dell’Assemblea sentita la Commissione riforme da assumere non oltre il 15 ottobre di ogni anno di applicazione, possa essere definito per il medesimo anno di produzione, una percentuale di “splafonamento netto” che sarà esentata dalla contribuzione.

5.6 Contribuzione lorda del Caseificio

Successivamente all’applicazione della Compensazione di Caseificio e della Compensazione Comprensoriale si effettuano i conteggi per la determinazione della **contribuzione lorda** di Caseificio.

A tal fine lo “splafonamento netto”, eventualmente ridotto attraverso l’applicazione della franchigia annuale, è sottoposto ad un “**importo unico**” di contribuzione aggiuntiva definito inizialmente pari a **15 € per q.le di splafonamento**(“importo unico Base”) ed è modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria entro il 15 ottobre per l’anno successivo, in un valore compreso tra 10 e 20 €/q.le.

All’“**esubero grandi splafonatori**” (quindi non ridotto da compensazione di Caseificio, compensazione di comprensorio o da franchigia) viene imputato un “**importo grande splafonatore**” pari a **25 € per q.le di splafonamento**(“importo per grande splafonatore Base”), modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria del Consorzio entro il 15 ottobre per l’anno successivo, entro un limite massimo compreso tra “-50%” e “+50%” rispetto all’importo “Base”. Per entrambi gli importi di contribuzione, in caso di mancata delibera dell’Assemblea, vengono applicati i valori “Base”.

La sommatoria dei corrispettivi derivanti dall'applicazione dell'“importo unico” e di quelli derivanti dall'applicazione dell'“importo grande splafonatore” costituisce la **contribuzione lorda del caseificio**: ai quantitativi riconducibili all'“esubero grandi splafonatori” non sono applicabili gli sconti soggettivi di cui al successivo par. 5.7 punti “b”, “c”, “e”.

5.7 *Contribuzione aggiuntiva agevolata*

Il Regolamento UE “Pacchetto Latte” (Reg. UE 261/12) prevede la definizione di misure di compensazione per i piccoli produttori e per le produzioni in aree vulnerabili (rif. Reg. UE 665/2014).

Di seguito sono elencate le agevolazioni contributive previste a tal fine dal Piano.

a) Sconto piccoli Caseifici

Nell'ambito del Pro-PR 2017/2019, vengono definiti piccoli Caseifici quelli con produzione inferiore alle **2.000 forme/anno**. Per tali Caseifici (e di conseguenza gli Allevatori conferenti/cedenti latte) viene applicato uno **sconto pari al 25%** dell'importo di “contribuzione lorda” spettante al Caseificio sulla base dei conteggi descritti al punto 5.6.

b) Sconto piccoli Allevatori

Vengono inoltre definiti piccoli produttori latte quelli con produzione inferiore a **3.000 q.li/anno**. Per tali Allevatori viene applicato uno **sconto pari al 25%** sull'eventuale importo di “contribuzione lorda” moltiplicato per la percentuale di splafonamento netto dell'Allevatore rispetto allo splafonamento netto del Caseificio.

c) Sconto Montagna Allevatore

E' definito uno sconto **pari al 25%** sull'importo di “contribuzione lorda”, riconosciuto ai volumi di splafonamento **determinati da Allevatori di montagna**, indipendentemente dall'ubicazione del Caseificio di trasformazione.

d) Sconto Montagna Caseificio

Per i Caseifici ubicati in zona di montagna viene riconosciuto uno sconto aggiuntivo del **10%** sull'eventuale “contribuzione lorda” derivante da latte di montagna trasformato, ed un ulteriore **15%** sull'eventuale “contribuzione lorda” derivante da latte certificato ai sensi del Progetto Qualità promosso dal Consorzio.

e) Sconto Giovani Allevatori

Per le nuove iniziative di primo insediamento di giovani Allevatori si prevede per il primo triennio di attività uno sconto, sull'importo dell'eventuale contribuzione aggiuntiva, **del 50%** nel primo anno, **30%** nel secondo anno e **10%** nel terzo anno. Ai fini della presente misura, i criteri di ammissibilità sono quelli stabiliti nel documento "Requisiti e regole di assegnazione PSA 2017/19 sconto giovani" consultabile all'indirizzo: <http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do>

Cumulabilità degli sconti soggettivi

In seguito all'applicazione sulla "contribuzione lorda" delle agevolazioni contributive previste al presente paragrafo si determina la "**contribuzione aggiuntiva**" di Caseificio. Gli sconti di cui al presente paragrafo sono tra loro cumulabili sino all'eventuale azzeramento della contribuzione.

Franchigia finanziaria

E' confermata una franchigia finanziaria per importi di contribuzione aggiuntiva per Caseificio inferiori a **500 euro**. Tale franchigia, nel quadro complessivo dei Caseifici, assume un significato tangibile essenzialmente per i Caseifici di piccole dimensioni.

5.8 Gestione della Contribuzione Aggiuntiva

Al termine del calcolo della contribuzione aggiuntiva di Caseificio, i relativi conteggi e gli importi di contribuzione aggiuntiva vengono comunicati ai singoli Caseifici interessati, lasciando termini certi per l'eventuale richiesta di verifiche ed eventuali rettifiche. Successivamente si procede alla fatturazione degli importi dovuti.

La definizione dei tempi e delle modalità precise per i pagamenti rientra nelle competenze già definite dallo Statuto consortile ed attribuite al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea.

L'importo di contribuzione aggiuntiva di spettanza del singolo Caseificio potrà essere ripartito tra i singoli Allevatori conferenti/cedenti in proporzione ai kg di latte conferiti/ceduti in eccesso alla quota latte Parmigiano Reggiano detenuta dal singolo, nell'anno solare di riferimento. Sulla scorta di quanto già effettuato nel corso dei Piani precedenti, pur trattandosi di uno strumento valevole erga-omnes sulla platea dei soggetti della filiera, sarà prevista una procedura di conferma della quota ed accettazione degli obblighi del Piano (modello PRO-01) al fine di rendere effettiva la disponibilità della QLPR da parte degli Allevatori e di garantire l'impegno degli stessi alla corresponsione della quota di contribuzione aggiuntiva corrispondente al proprio eventuale

splafonamento nei confronti del Caseificio. A tal fine sono previste apposite procedure di cui al successivo par. 6.5.b.

Di fatto, i Caseifici sono lo strumento operativo per l'attuazione del Piano nei confronti degli Allevatori.

La titolarità formale dei versamenti competerà al Caseificio, ma la responsabilità spetterà ai conferenti che consegneranno quantitativi di latte in aumento rispetto alle quantità loro consentite dal Registro. Tra le parti potranno essere definiti ulteriori accordi rispetto alle condizioni economiche ed operative di partecipazione alla contribuzione aggiuntiva (es. acconti/trattenute ecc.).

5.9 Strumenti di Base del Piano: Registro QLPR

Di seguito si riportano i criteri principali relativi al funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.

Il principio di fondo è che i titolari delle quote inserite nel Registro sono, e rimangono nel tempo, gli Allevatori inseriti nel sistema di controllo, cioè coloro che esercitano il diritto a produrre in termini di effettiva mungitura secondo disciplinare. Si ribadisce che il Piano di regolazione offerta non costituisce una limitazione all'accesso degli Allevatori al sistema. Infatti l'idoneità alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP è indipendente dall'entità della quota detenuta dall'Allevatore.

Per quanto attiene la natura giuridica, le Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR) hanno natura di bene immateriale. Le stesse sono, di conseguenza, suscettibili di essere oggetto di diritti soggettivi, sono trasferibili per contratto o per successione nell'ambito della disciplina prevista dal Piano e dai suoi regolamenti attuativi, sono oggetto possibile di pignoramento o sequestro, possono essere costituite in pegno.

Alla iscrizione nel Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano è attribuita efficacia costitutiva del bene immateriale QLPR (la QLPR viene ad esistenza quale bene immateriale con la sua iscrizione a Registro). Gli atti di vendita o di trasferimento dei diritti di godimento sulle QLPR non hanno effetti riguardo ai terzi e non sono a questi opponibili sino a quando non sono stati iscritti nel Registro.

Tale Registro ha quale riferimento “base” i kg di latte prodotti nel 2010 e destinati alla trasformazione in Parmigiano Reggiano integrati dai trasferimenti e da tutte le altre assegnazioni e/o decadenze previste in attuazione del Piano Produttivo 2011/2013 e successivi.

Determinazione posizioni iniziali

Le posizioni iniziali dei singoli Allevatori saranno quelle maturate in applicazione del Pro-PR 2017/2019.

Principali criteri Registro QLPR

Come già richiamato in precedenza, il principio di base del Registro è quello di legare le quote agli Allevatori che le mungono effettivamente, definendo regole che impediscano, nel tempo, la creazione di posizioni speculative legate alla mera detenzione di quote.

Titolarità

- I. Sono inseriti nel Registro QLPR i soggetti inclusi nello stesso alla data del 31.12.2018, per le quantità derivanti dall’applicazione del Pro-PR 2017-19.
- II. Possono fare richiesta di inserimento nel Registro gli Allevatori già inseriti nel sistema di controllo, o che abbiano già formulato istanza formale all’Organismo di controllo della DOP.

Principi generali

- III. L’imputazione della produzione alle singole componenti della QLPR mungibile avviene applicando le seguenti priorità decrescenti, sino ad esaurimento di ciascuna componente: QLPR attribuita in proprietà al Produttore con la istituzione del Registro; QLPR acquistata in proprietà dal Produttore durante il periodo di vigenza del Piano; QLPR acquisita in disponibilità sulla base di contratto di affitto; QLPR assegnata al Produttore utilizzando la Riserva.
- IV. Nel caso di trasferimenti di quota in corso d’anno, siano essi temporanei o definitivi, è fatta salva in capo al cedente la mungibilità, per l’anno in corso, della QLPR in quantità corrispondente alla quantità latte trasformata sino alla data di stipula del contratto.

Trasferibilità

- V. E' consentita la trasferibilità delle QLPR sia a titolo definitivo che temporaneo.
- VI. La trasferibilità delle quote può avvenire a titolo oneroso.
- VII. Le quote possono essere oggetto di pegno, pignoramento e sequestro: nel Registro sono previste apposite procedure per le specifiche annotazioni.

Trasferimenti temporanei

- VIII. Limite di affitto annuo della quota tra soggetti in attività (anno solare): 30% della quota detenuta a Registro, con possibilità di deroghe in caso di eventi straordinari (definiti nel regolamento applicativo del Piano).
- IX. Nel caso di affitto del terreno con la quota, la QLPR ceduta temporaneamente sarà direttamente proporzionale alla Sau affittata.
- X. Ai trasferimenti temporanei riguardanti QLPR di Montagna si applicano i medesimi criteri di cui ai punti precedenti.
- XI. Per considerare le specificità delle zone rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal considerando (17) del Reg. UE N. 261/2012, la trasferibilità a titolo temporaneo delle QLPR detenute in aree di montagna (Codice Asl ubicati nei Comuni definiti dal recente Reg. 1151/2012 per il “prodotto di montagna”) è consentita solo tra aziende agricole di montagna.
- XII. In caso di affitto di QLPR, il soggetto cedente rinuncia, per l'annata di validità del contratto, alla eventuale quota solo mungibile derivante da assegnazioni da Riserva (decadenza temporanea).

Trasferimenti definitivi

- XIII. Per considerare le specificità delle zone rurali di montagna, le limitazione di cui al punto XI precedente si intendono anche per la trasferibilità a titolo definitivo.
- XIV. Per le quote “non di montagna” la trasferibilità è ammessa in tutto il comprensorio.
- XV. Chi acquista QLPR, per i 12 mesi successivi può solo mungerele o affittarle nel limite di cui al punto VIII. In questo lasso di tempo non è consentita una cessione. Chi vende, per i 12 mesi successivi non può effettuare un nuovo acquisto.
- XVI. In caso di vendita di QLPR, il soggetto cedente rinuncia definitivamente alla eventuale quota solo mungibile derivante da assegnazioni da Riserva (decadenza definitiva).

Prelazione

- XVII. In caso di vendita della sola QLPR è garantito il diritto di prelazione (da esercitare entro 30 gg.) nei confronti degli Allevatori produttori conferenti/cedenti del medesimo primo acquirente del produttore cedente. Tale diritto, senza alcuna penalizzazione economica per il soggetto cedente, salvaguarda nel tempo la continuità dell'efficienza produttiva del Caseificio attraverso il consolidamento del proprio bacino di approvvigionamento.
- XVIII. In caso di vendita della sola QLPR da parte di Allevatore che ha già cessato l'attività, il diritto di prelazione spetta comunque ai conferenti/cedenti latte dell'ultimo primo acquirente.

Decadenza

- XIX. Al produttore che produce o destina latte alla "filiera PR" in misura **inferiore al 80%** rispetto alla quota detenuta per 2 anni solari consecutivi, la QLPR verrà riallineata alla produzione media dei due anni precedenti, con effetto dal 01 gennaio del terzo anno. La quota decaduta alimenterà la Riserva. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore. L'affitto di quota non costituisce utilizzo.
- XX. Per i soggetti che cessano l'attività, il limite temporale per la cessione della quota è stabilito in 1 anno. Trascorso tale termine la QLPR eventualmente non ceduta andrà ad alimentare la Riserva.
- XXI. L'eventuale mancata accettazione delle QLPR ai sensi del Piano 2017/2019 (successivo punto 6.5-b) corrisponde alla rinuncia alla quota, che verrà destinata alla Riserva.

Trasparenza

- XXII. I quantitativi complessivamente iscritti a Registro per ogni singolo Allevatore, sono consultabili liberamente e senza oneri.
- XXIII. Il dettaglio della posizione individuale (vincoli, trasferimenti, assegnazioni) è accessibile, previa richiesta delle credenziali di accesso, agli Allevatori, ai Caseifici e loro delegati.
- XXIV. Il Registro è strumento accessibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni che dovessero avere interesse alle informazioni sulle QLPR nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali.
- XXV. Per facilitare l'incontro tra Allevatori interessati a trasferire le quote (cedenti e acquirenti) riducendo i rischi di speculazioni, è disponibile un'apposita sezione del Registro (bacheca "Cerco/Offro") visibile a tutti e che tutti i soggetti inseriti nel Registro possono utilizzare volontariamente.

Nel corso del triennio di applicazione del Piano, verranno definite con apposite circolari le disposizioni esecutive per l'operatività e le procedure del Registro.

Tali disposizioni, oltre che oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del Sito del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano (<http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do>), sarà oggetto di informazione diretta agli interessati, nonché oggetto di aggiornamento periodico al Mipaaf ed alle Regioni interessate.

5.10 Strumenti di Base del Piano: Riserva QLPR e riassegnazioni

Riserva per politiche di filiera

Viene confermata la creazione di una Riserva per le politiche di filiera attraverso un meccanismo di trattenuta a carico dei soggetti che decidono di dismettere capacità produttiva per le quantità interessate da trasferimenti definitivi.

Nel dettaglio, in caso di cessioni (ad eccezione dei conferimenti di azienda e successioni), si prevede di destinare a Riserva il 5% della QLPR totale oggetto di movimentazione (senza oneri a carico del Registro) e, di conseguenza, consentire il trasferimento oneroso a nuovo soggetto del restante 95%.

Nell'arco del triennio, tale Riserva è incrementata di un quantitativo non superiore al 2,4% del Punto di riferimento in vigore (0,8% del riferimento annuo). Tale riserva avrà come impiego prioritario la copertura dei Piani di sviluppo già approvati entro il 30/4/2014 e non completati al 31.12.2016, gli ulteriori casi già deliberati dal Consiglio di amministrazione e non coperti da riserva al 31.12.2016 e, successivamente, gli ulteriori piani di sviluppo legati all'inserimento dei giovani presentati dopo il 30/4/2014 e con sviluppo produttivo nel triennio 2017-19. I criteri soggettivi per l'accesso a tali nuovi piani di sviluppo giovani sono stabiliti nel documento "Requisiti e regole di assegnazione PSA 2017/19 sconto giovani" consultabile all'indirizzo: <http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do>

Tale quota potrà essere destinata a politiche di filiera definite dal Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione riforme, tra cui nei confronti di giovani Allevatori.

La Riserva potrà essere utilizzata per gestire eventuali politiche ulteriori ed eventuali casi particolari non previsti nell'ambito dei criteri iniziali del Piano o contenziosi. Tali eventuali interventi dovranno comunque essere ratificati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Incrementano la dotazione di tale Riserva le eventuali quantità derivanti dalla decadenza di cui ai precedenti punti 5.9 – XIX, XX e XXI.

L'assegnazione delle quote da "Riserva" avviene a titolo non oneroso nei confronti di specifici Allevatori aventi i requisiti e tale quota non può essere trasferita, né a titolo definitivo né a titolo temporaneo, ma può essere solamente munta dal titolare assegnatario (ad eccezione del caso di conferimento di azienda o di cessione tra legittimari come chiarito nel Regolamento applicativo del Registro).

Riscattabilità quote da Riserva

Ai titolari di assegnazioni di QLPR solo mungibili è data facoltà di esercitare il diritto di riscatto delle stesse trasformandole in quote storiche. Il «riscatto» delle quote mungibili dovrà avvenire ai prezzi di mercato e potrà accedere ad opzione di pagamento su base pluriennale (4 anni) a tasso zero. Una volta esercitata la facoltà di riscatto, l'eventuale mancato pagamento di quanto dovuto determinerà la decadenza del corrispondente quantitativo di quota. I criteri di dettaglio delle modalità e condizioni di riscatto saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

I quantitativi di riassegnazioni da Riserva per contribuzione aggiuntiva sull'annata 2016 accedono al riscatto automatico senza oneri.

Riassegnazioni

Al fine di assicurare il consolidamento produttivo anche per i soggetti parzialmente scoperti di quota, a seguito di verifica di regolarità contributiva (del Caseificio e dell'Allevatore nei confronti del Caseificio corrispondente), è prevista un'assegnazione di QLPR cedibili corrispondenti al 10% dei quintali di splafonamento sottoposti ad effettiva contribuzione. Tali assegnazioni avverranno senza attingere dalla Riserva di cui al paragrafo precedente e saranno caricate con validità dall'annata successiva a quella di riferimento della contribuzione (come quota "storica").

In caso di Allevatore con assegnazione di quota solo mungibile da Riserva, la riassegnazione annuale (10%), se dovuta, trasforma la QLPR da Riserva in "storica" fino a capienza (di quota solo mungibile sulla posizione del soggetto).

In caso di Allevatore con non conformità grave ai sensi del Disciplinare, decade il diritto alla riassegnazione (10%) per lo stesso anno.

6. IMPIEGO DELLE RISORSE DA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA E MONITORAGGIO

6.1 Impiego della contribuzione aggiuntiva

Le risorse derivanti dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva potranno essere destinate ad azioni finalizzate al perseguimento dell'equilibrio di mercato e la tutela della qualità del prodotto. In particolare sono previsti investimenti capaci di contribuire a creare maggiori condizioni di equilibrio domanda – offerta, quindi a promuovere il consolidamento di nuovi spazi di domanda per il Parmigiano Reggiano.

Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare i contributi aggiuntivi del Piano anche per controlli straordinari di vigilanza nella filiera e nel mercato, interventi sul prodotto per il riequilibrio del mercato (es. stoccaggio, utilizzi alternativi del formaggio) e progetti di destinazione del latte ad altri usi non concorrenziali con il Parmigiano Reggiano.

6.2 Effetti sulla qualità.

In relazione a quanto illustrato nel precedente punto 3.3, l'eliminazione di condizioni di eccessiva e repentina ciclicità nella filiera, costituisce preconditione per accompagnare la stabilizzazione e l'incremento del profilo qualitativo medio della produzione comprensoriale realizzata dai Caseifici.

In aggiunta, il fatto che il Piano si applichi alla totalità del latte idoneo avviato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, a prescindere dalla classificazione qualitativa finale del prodotto in fase di espertizzazione, costituisce al tempo stesso uno stimolo virtuoso ed un contrasto a possibili comportamenti speculativi.

Per il primo aspetto, a parità di kg latte lavorati soggetti a contribuzione aggiuntiva, il Caseificio con percentuali minime di prodotto di 3a categoria (non DOP – smarchiato) sarà indirettamente “premiato” rispetto al corrispondente Caseificio con medesime quantità eccedenti ma con elevata incidenza di prodotto smarchiato.

Per il secondo, se la contribuzione aggiuntiva si applicasse al solo latte trasformato ed effettivamente marchiato, a parte le enormi difficoltà di gestione operativa dello strumento, costituirebbe uno stimolo per i produttori a realizzare prodotto di bassa qualità e da smarchiare per evitare la contribuzione aggiuntiva, ottenendo un prodotto non Parmigiano Reggiano ma collocato nella stessa categoria merceologica dei formaggi duri. Si farebbe nascere un formaggio simile per effetto del Piano con rischi ulteriori di comportamenti illeciti, in quanto la tecnica produttiva di quel formaggio smarchiato sarebbe comunque la medesima del prodotto marchiato.

In ogni caso, l'attuazione operativa del Piano sarà affiancata dalle ordinarie azioni di monitoraggio della qualità del prodotto e rimane nelle facoltà del Consiglio di amministrazione e della Commissione riforme, qualora si rilevassero tematiche di specifico interesse, definire criteri mirati di gestione della Riserva anche in relazione ad obiettivi qualitativi del prodotto.

6.3 Controlli interni

I criteri posti alla base del Piano si legano, per la massima parte, agli adempimenti cui i singoli Allevatori sono tenuti in quanto inseriti nel sistema di controllo della DOP. Questo permette di ridurre al minimo gli adempimenti aggiuntivi a carico dei soggetti coinvolti e di beneficiare indirettamente dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di controllo.

Ciò nonostante, per assicurare la massima trasparenza ed evitare rischi di speculazione da parte di singoli soggetti coinvolti, la gestione operativa del Piano sarà integrata da sistemi di verifica, in particolare rispetto alle dichiarazioni dei kg di latte lavorato e kg di formaggio prodotto.

Il Consorzio utilizzerà a questo fine i dati delle comunicazioni mensili obbligatorie da parte dei Caseifici sulle forme prodotte e sui quantitativi latte trasformati. In aggiunta, a seguito degli accessi ottenuti dalle rispettive autorità competenti in applicazione dei Piani, sarà utilizzata la consultazione di banche dati pubbliche per controllare indicatori di rischio e realizzare verifiche puntuali. A tal fine potranno essere consultati:

- Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) – Sezione Bovini (nell'ambito dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute), per le verifiche di consistenza mandria e flussi di capi nel comprensorio;
- Sian – conferimenti mensili dei produttori latte, per le verifiche dei quantitativi di latte conferiti in filiera Parmigiano Reggiano da parte dei produttori, e quindi consentire una gestione trasparente in corso d'anno da parte di produttori e Caseifici, evitando potenziali distorsioni;

- fascicolo aziendale e altre basi dati inerenti l'allevamento. Per tale aspetto, con l'accettazione della quota verrà raccolto l'assenso degli Allevatori titolari di QLPR per l'accesso ai dati del proprio fascicolo aziendale (o tramite Caa o accesso sistema regionale).

Al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli finalizzati alla verifica della corretta dichiarazione dei quantitativi (latte e formaggio), oltre a quanto già definito, viene previsto:

- integrazione del Registro di Produzione con l'obbligo di dettagliare la destinazione di latte ad altri usi per tipologia di prodotto ottenuto, quindi evidenziando eventuali formaggi a pasta dura;
- definizione di procedure di "Audit ufficiale" del Consorzio a verifica dei parametri di trasformazione di Caseificio e di produttività in allevamento. In caso di difformità rilevante tra dato autodichiarato e dato da Audit "ufficiale", è prevista l'applicazione del dato da Audit ufficiale ai fini dell'applicazione del Piano.

I criteri di dettaglio delle modalità di gestione di tali azioni saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

6.4 Monitoraggio annuale

Per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal DM 12/10/2010 ed in particolare dal punto 5.3 dei "Criteri Mipaaf", verrà condotto un monitoraggio annuale del mercato del Parmigiano Reggiano, con riferimento agli andamenti congiunturali sia dell'offerta che della domanda nazionale ed estera.

Nei precedenti paragrafi, ed in particolare nel paragrafo 2, è stato evidenziato come la programmazione della filiera Parmigiano Reggiano non determini potenziali riflessi su altri formaggi o prodotti lattiero caseari collegati. Il motivo di questo mancato "collegamento" si lega ai prezzi del latte "spot" nettamente inferiori ai costi minimi di produzione del latte idoneo al Parmigiano Reggiano DOP.

In ogni caso, il rapporto di monitoraggio annuale manterrà sotto osservazione anche tale aspetto per verificare che sussistano condizioni di non convenienza economica.

Allo scopo di fornire una valutazione complessiva del contesto di mercato in cui si colloca la filiera, l'analisi verrà completata con un monitoraggio dei principali formaggi simili e dei principali derivati (burro e siero).

La Relazione annuale sull'attuazione del Pro-PR 2017/2019, verrà redatta indicativamente ad inizio autunno dell'anno successivo e conterrà:

- dati consuntivi dell'applicazione della contribuzione aggiuntiva;
- analisi condizioni di mercato e rispetto dei requisiti generali della normativa di riferimento;
- eventuali approfondimenti in merito all'attuazione operativa degli strumenti, del Registro, della Riserva.

Tale relazione, oltre che pubblicata sul sito del Registro per assicurare la massima informazione a tutti i soggetti interessati (requisito previsto dai "Criteri Mipaaf"), verrà inviata al Comitato ministeriale ai sensi del punto 8 dei "Criteri Mipaaf".

6.5 Gestione operativa del Piano

a. Modalità operative di attuazione

Nell'ambito dell'attuazione del Piano regolazione offerta 2017/2019 è stato redatto il Regolamento applicativo del Registro (approvato dal Consiglio di amministrazione). Tale documento contiene la descrizione puntuale delle modalità applicative e di gestione interna del Registro QLPR. Il Regolamento, disponibile a chiunque sul sito del Registro, contiene anche i chiarimenti e le determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione successivamente all'istituzione del Registro.

Dopo l'approvazione formale del Piano 2017/2019 verrà redatta una versione aggiornata del Regolamento che recepirà tutte le modifiche così consolidate.

Nel corso del triennio di applicazione 2017/2019, resta facoltà del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione riforme, fornire chiarimenti in merito ad aspetti applicativi nonché deliberare modalità applicative nell'ambito dei compiti assegnati dal Piano stesso (ad esempio per la gestione della Riserva e/o di eventuali sconti mirati per promuovere obiettivi qualitativi e/o di sviluppo di mercato e/o ulteriori categorie specifiche di soggetti produttori).

Tali eventuali proposte dovranno essere comunque coerenti ai principi del DM 12/10/2012 e ai "Criteri Mipaaf". Si sottolinea che tali disposizioni non potranno introdurre meccanismi in contrasto con i principi generali già definiti nell'Accordo preventivo e nella presente Proposta.

Ogni chiarimento o determinazione successiva all'approvazione del Piano 2017/19, sarà comunicata a tutta la platea dei Caseifici ed Allevatori interessati e andrà ad integrare il Regolamento applicativo.

b. Il coinvolgimento degli Allevatori

Conformemente a quanto stabilito dall'accordo preventivo, il Piano prevede il riconoscimento della QLPR agli Allevatori.

Come già avvenuto per i precedenti Piani, ogni Allevatore potrà assumere la disponibilità piena delle quote assegnate (semaforo "verde") attraverso la sottoscrizione di uno specifico impegno di adesione al Registro (Modulo PRO-01). La trasferibilità delle quote secondo i criteri del Piano (cfr. punto 5.9) è quindi consentita solo per le quote "accettate" non soggette a vincoli specifici.

E' compito del Consiglio di amministrazione definire il termine di accettazione della quota. Tale fase è indispensabile per dare certezza al sistema e certezza ai Caseifici per la programmazione delle attività annuali. In caso di mancato esercizio dell'accettazione il soggetto rinuncia alla QLPR, che andrà così ad alimentare la "Riserva". Nello specifico l'adesione dell'Allevatore, a fronte della disponibilità piena della QLPR, lo impegna:

- a riconoscere al Caseificio – salvo diversi accordi tra le parti - gli eventuali importi di contribuzione aggiuntiva determinati da produzione latte eccedente le QLPR detenute;
- a corrispondere, per il tramite di trattenute operate dal Caseificio, i costi fissi di mantenimento del Registro (successivo punto 6.5.c.III);
- a fornire un riferimento per le comunicazioni elettroniche ufficiali (es. circolari, ma anche comunicazioni per prelazione, ecc.).

In caso di mancato adempimento degli impegni contributivi assunti da un Allevatore nei confronti di un Caseificio, potrà essere bloccata – su richiesta del Caseificio - la disponibilità della quota rendendola temporaneamente solo mungibile (semaforo "rosso" nella posizione soggettiva del Registro). A tal fine verrà integrato il modello PRO-01 di accettazione della quota.

I criteri di dettaglio delle modalità di gestione e verifica delle richieste dei Caseifici saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

Il Regolamento applicativo del Registro potrà prevedere ulteriori misure specifiche nel caso di mancato rispetto da parte di singoli Allevatori degli obblighi di contribuzione aggiuntiva (es. dalla sospensione temporanea fino al ritiro/cancellazione della QLPR detenuta).

c. Oneri di mantenimento

L'attuazione del Pro-PR 2017/2019 richiederà la conduzione di attività con oneri fissi e variabili.

Tali oneri si articolano in 4 distinte categorie:

- I. costi fissi di attuazione Pro-PR 2017/2019 (controlli, monitoraggio, relazione annuale);
- II. costi variabili di attuazione Pro-PR 2017/2019, cioè legati agli anni di effettiva applicazione della contribuzione (conteggi contribuzione, istruttorie, fatturazione, gestione amministrativa);
- III. costi fissi Registro (sviluppo e mantenimento piattaforma informatica, servizi connessi alla manutenzione delle posizioni) definiti dalla Commissione riforme e ratificati dal Consiglio di amministrazione. La tariffa fissa “base” ammonta a 0,01€/q.le latte trasformato;
- IV. costi variabili Registro (procedure di gestione delle QLPR) definiti dalla Commissione riforme e ratificati dal Consiglio di amministrazione in termini di tariffario per categorie omogenee di operazioni amministrative (registrazione cessioni/trasferimenti definitivi, registrazione trasferimenti temporanei, ecc.) definito nel Regolamento Applicativo.

Gli oneri derivanti dalle voci I) e II) saranno considerati nell'ambito delle attività istituzionali del Consorzio, coperte quindi dai contributi ordinari.

Viceversa le voci III) e IV) saranno sostenute direttamente o indirettamente dagli Allevatori interessati.

7. CONFORMITA' AI REQUISITI DEL DM 12/10/2012 e "CRITERI MIPAAF"

Ai fini di una agevole valutazione d'insieme della conformità della proposta ai requisiti del DM 12/10/2012 e ai "Criteri Mipaaf" si riporta di seguito una sintetica griglia riepilogativa.

I. Impatto atteso del Piano con particolare riferimento alla zona interessata

Sulla filiera del Parmigiano Reggiano l'impatto atteso è di accompagnare la gestione della crescita produttiva registrata nel 2016, 2017, e in ulteriore espansione nel 2018, scongiurando il rischio che – a seguito della stagionatura e successiva immissione in mercato – si creino eccessi produttivi con danni sugli operatori e affermazione di fenomeni speculativi dannosi per la concorrenza.

Al tempo stesso obiettivo del Piano è quello di stimolare i processi evolutivi della filiera incentivando i giovani e salvaguardando il potenziale produttivo delle aree vulnerabili di montagna. Fuori dalla filiera non sono previsti impatti su altri formaggi o prodotti lattiero-caseari.

II. Misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni della concorrenza

Il Piano considera molteplici aspetti finalizzati ad evitare eventuali distorsioni della concorrenza nonché a dissuadere eventuali comportamenti distorsivi della concorrenza. Di seguito si riepilogano i principali:

- contribuzione aggiuntiva con due livelli di compensazione, di Caseificio e comprensoriale;
- libertà di accesso per nuovi Caseifici produttori, e condizioni di accesso alla Riserva di quota per i giovani Allevatori;
- condizioni di massima trasparenza di utilizzo del Registro delle quote;
- premiati i produttori con l'offerta contraddistinta da maggiori livelli qualitativi (cioè con incidenza bassa di prodotto declassificato)
- importo unico di contribuzione, con effetti di semplificazione ed omogeneità tra produttori
- Riscattabilità della quota mungibile a condizioni di mercato, quale fattore perequativo tra beneficiari di assegnazioni ed altri allevatori

III. Misure atte a garantire l'accesso di nuovi produttori e a salvaguardare i piccoli

Conformemente a quanto stabilito al punto 5.5 dei “Criteri Mipaaf” si sottolinea come non vi sia nessun tipo di limitazione all’ingresso di nuovi Caseifici produttori e allevatori. In altri termini, l’ingresso di nuovi Caseifici e di nuovi allevatori è totalmente libero. Per i piccoli Caseifici (meno di 2.000 forme prodotte nell’anno), per i piccoli Allevatori (meno di 3.000 q.li latte/anno) e per i produttori di montagna, è garantita una specifica agevolazione, sull’importo economico della contribuzione aggiuntiva, come riportato al par.5.7. Per gli Allevatori viene prevista una Riserva per i nuovi produttori e per l’attuazione di mirate politiche di filiera.

IV. Gli obblighi (cfr “Criteri Mipaaf” pag. 4)

In base alla descrizione della proposta presentata nei precedenti paragrafi, il Pro-PR 2017/2019:

- non prevede la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- non riguarda transazioni successive alla prima commercializzazione del prodotto;
- non prevede divieti di produzione oltre una determinata quota al fine di non rendere indisponibile una percentuale eccessiva di prodotto;
- non crea pregiudizi nelle trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.